



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.12

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9032]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9032]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9032] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "PORTO TORRES 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Green2grid S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

17/05/2023

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*) al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870

del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE,

ENEA e RSE.

CONSIDERATO che la **Green2grid S.r.l.**, con nota del 19/09/2022, ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "PORTO TORRES 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico ad inseguimento monoassiale e della potenza complessiva di 58,128 kWp, su una estensione di superficie di circa 95 Ha. I moduli fotovoltaici, ad elevata potenza nominale (695 Wp), verranno installati su strutture di supporto metalliche, direttamente infisse nel terreno e disposte in direzione Nord-Sud su file parallele ed opportunamente spaziate tra loro (interasse di 11,8 m). L'impianto agro-fotovoltaico proposto si colloca nel territorio comunale di Porto Torres, a Sud dello stesso centro abitato (a circa 1 km di distanza), in località Nuragheddu, Camusina e Santa Caderina. Dal punto di vista morfologico, procedendo da nord in direzione sud, l'area di inserimento dell'impianto risulta pianeggiante, con altitudine media variabile tra 30 e 35 m s.l.m. L'area interessata dal progetto ha la connotazione tipica del paesaggio agrario e risulta destinata a usi agricoli e ricoperta da seminativi e da vegetazione spontanea di tipo arbustivo lungo i confini dei fondi. Il collegamento alla stazione RTN è prevista nel comune di Sassari, in loc. Saccheddu. La gestione e coltivazione dei terreni che ricadono all'interno del perimetro dell'impianto fotovoltaico saranno affidate dalla Società ad un'impresa agricola locale, non meglio precisata, a disposizione della quale la Proponente intende mettere un edificio per il ricovero dei mezzi, delle attrezzature e del materiale necessario per l'attività agricola. L'edificio, da realizzarsi ex novo, avrà forma rettangolare con copertura a doppia falda, dimensioni di 24,4 x 10,8 m e sarà composto da un unico piano fuori terra di altezza massima pari a 6,40 m (punto centrale), rialzato rispetto al piano campagna di 0,4 m (Tav. 25 "Tipico Edificio ricovero mezzi agricoli_Rev.0"). Secondo quanto emerge dalla Relazione paesaggistica (p. 17), la superficie coltivabile a seminativo, o con ortive da pieno campo, sarà pari complessivamente a 75,56 Ha, di cui 74,50 Ha destinata a erbaio polifita e 1,00 Ha a colture ortive in fase sperimentale, estendibili in una seconda fase. Si intende procedere all'inerbimento del terreno tra le interfile, mediante coltivazione di un cotico erboso di tipo artificiale, ottenuto dalla semina di miscugli di 2-3 specie selezionate, intervallando lo stesso con diversi cicli di colture orticole. Secondo quanto risulta dagli elaborati progettuali (cfr. "All_IV_1_Relazione_Paesaggistica_Rev0", pp. 18 e ss.), si intende realizzare una fascia arborea di mitigazione lungo il perimetro dell'impianto, avente le seguenti caratteristiche: - una fascia "A", avente una larghezza di 5 m, che interessa i tratti del perimetro d'impianto che non si affacciano verso strade pubbliche/linee ferroviarie, composta da una semi-fascia esterna alla recinzione, con l'impianto di n. 1 filare di mirto (distanza tra le piante m 2,00) e una semi-fascia interna alla recinzione, con l'impianto di n. 1 filare di ulivi. La distanza mantenuta tra una pianta e l'altra sarà di 5,00 m; - una fascia "B", avente larghezza di 10 m, lungo il perimetro dell'impianto che si affaccia verso la strada vicinale Funtana Cherchi e verso la linea ferroviaria "Chilivani - Porto Torres" che attraversa il sito, composta da una semi-fascia esterna alla recinzione, con l'impianto di n. 1 filare di mirto (distanza tra le piante m 2,00); una semi-fascia interna alla recinzione, con l'impianto di n. 2 file interne di ulivi, con sesto m 5,00 x 5,00 e sfasamento m 2,50. Nelle aree libere dell'impianto agro-fotovoltaico, non sfruttabili per l'installazione dalle strutture di sostegno dei moduli, si intende impiantare un uliveto per una superficie di circa 2,37 Ha. L'areale interessato dall'impianto ricade interamente all'interno dell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano Paesaggistico Regionale con il n. 14 - Golfo dell'Asinara. Per quel che concerne l'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale", di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. ("Colture erbacee specializzate" e, per una piccolissima parte, "Colture arboree specializzate") e sono ricomprese nel bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale quale "Fascia costiera". Intorno all'area di impianto sono presenti numerose strutture e beni archeologici che caratterizzano fortemente il contesto come paesaggio antropico di indubbia rilevanza storica.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_ante.MASE.RU.U.0164728 del 29/12/2022, ha chiesto a Green2grid S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA di cui sopra producendo l'allora previsto atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **Green2grid S.r.l.**, con nota del 03/01/2023, ha presentato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro istanza per il rilascio del predetto atto di cui alla previgente lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **Green2grid S.r.l.**, con nota del 16/01/2023 ed a seguito delle interlocuzioni avvenute per le vie

brevi nella medesima data con il competente Ufficio periferico del Ministero della cultura, ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che avrebbe provveduto a trasmettere alla medesima autorità competente l'atto di cui alla previgente lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 non appena acquisito.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0018790 del 09/02/2023, ha comunicato a Green2grid S.r.l. la perdurante impossibilità di dare corso al procedimento di VIA, stante la mancata trasmissione del predetto atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura.

CONSIDERATO che **Green2grid S.r.l.**, con PEC del 30/01/2023, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ulteriore documentazione attinente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico come asserito essere stato chiesto per le vie brevi dal medesimo Ufficio periferico del Ministero della cultura.

CONSIDERATO che **Green2grid S.r.l.**, con nota del 01/03/2023, ha reiterato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro l'istanza per il rilascio del predetto atto di cui alla previgente lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allegando ulteriore documentazione attinente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico come asserito essere stato chiesto per le vie brevi dal medesimo Ufficio periferico del Ministero della cultura.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0031272 del 03/03/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta abrogazione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3418 del 09/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7946 del 10/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10884 del 04/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con nota prot. n. 16058 del 30/03/2023, osserva, tra l'altro, che "... *Le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto RISULTANO ASSOGGETTATE A TUTELA PAESAGGISTICA ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art. 134: [-] le aree interessate dal campo agrivoltaico ricadono interamente all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera", individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004, come peraltro evidenziato nella relazione paesaggistica (cfr. "All_IV_1_Relazione_Paesaggistica_Rev0", pagg. 21; 30, 31; 33, 46). [-] con riferimento ai lotti individuati catastalmente al Foglio 22A Mappale 3 e al Foglio 20B Mappale 1054 del Comune di Porto Torres, si rilevano aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, dello stesso D.lgs. (aree tutelate per legge), in quanto sono presenti zone boscate ("due aree di superficie di circa 8.800 mq e di 2.200 mq assimilabili a bosco in quanto coperte da vegetazione forestale con estensione superiore a 2.000 mq, larghezza media superiore a 20 m e copertura superiore al 20%") di cui all'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e all'art. 4 della L.R. 8/2016, come precisato nell'accertamento eseguito*

da parte del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (cfr. nota prot. n. 18070 del 14.03.2023, assunta agli atti il 15.03.2023 con il prot. n. 12938); Nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti beni storico-archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare risultano maggiormente prossimi all'area in esame: - il nuraghe inserito senza denominazione nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4180, num. prog. 7, coordinate geografiche X: 1.451.182; Y: 4.516.408, posto immediatamente a Sud-Est dell'area interessata dalle opere; - il nuraghe inserito senza denominazione nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4178, num. prog. 5, coordinate geografiche X: 1.451.584; Y: 4.516.482, posto a Est dell'area interessata dalle opere. A tal proposito, si precisa che la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno dei beni citati risulta assoggettata a tutela paesaggistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. Pertanto, vista la vicinanza di tali beni paesaggistici all'area d'intervento, si rimanda alle verifiche di competenza della Soprintendenza in merito all'identificazione dell'esatto perimetro più esterno degli stessi (al fine di identificare con precisione la suddetta fascia di rispetto per ciascuno di essi) ed in merito all'eventuale presenza di ulteriori vincoli di natura archeologica ... Quanto predetto comporta che le aree interessate dal campo fotovoltaico NON RISULTINO IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (cfr. DM 10.9.2010 e Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020, Allegato B, Tabella 1, punti 12.6 e 13.1) in quanto ricadenti interamente nella "Fascia costiera" e parzialmente tra le aree boscate e, quindi, vincolate paesaggisticamente ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Per quanto attiene alla conformità dell'intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PPR, si evidenzia che il bene paesaggistico "Fascia Costiera" deve sottostare alla disciplina dettata dall'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), espressamente prevede in via generalizzata: "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. Inoltre, l'intervento in esame non ricade tra quelli ammessi dalla disciplina transitoria relativa agli ambiti di paesaggio costieri dettata dall'art. 15 delle citate N.T.A., alla quale il comma 4 dell'art. 20 rinvia. In particolare, con riferimento a quanto indicato dalla Proponente nella relazione paesaggistica, secondo cui: - "L'impianto agro-fotovoltaico è compreso nel buffer della fascia costiera, ma risulta comunque ubicato nella porzione marginale; quest'area si trova comunque ad oltre 2 km dalla linea di costa" (cfr. "All_IV_1_Relazione_Paesaggistica_Rev0", pagg. 21; 30; 33), occorre precisare che la disciplina della "Fascia costiera" non prevede alcuna eccezione per i territori a destinazione agricola (zone urbanistiche E) localizzati al di fuori della fascia dei 2000 m dalla linea di battigia marina; - "Le opere legate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non risultano esplicitamente menzionate tra quelle non ammissibili nelle NTA; l'impianto fotovoltaico prevedrà l'installazione di strutture che saranno facilmente amovibili a fine vita dell'impianto e pertanto, non si ritiene che tali interventi siano assimilabili a quelli che determinano una trasformazione permanente del suolo, il quale continuerà a mantenere la sua vocazione agricola" (cfr. "All_IV_1_Relazione_Paesaggistica_Rev0", pag. 31), si evidenzia che, all'interno della "Fascia costiera", secondo l'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R., "nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione" senza alcuna distinzione tra interventi amovibili/inamovibili o temporanei/permanenti, non potendosi, peraltro, considerare temporaneo un intervento che, per un lasso di tempo pari a 25 anni, trasformerebbe in maniera consistente il paesaggio agricolo di questa parte di territorio, provocando una notevole alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi. Non pare, inoltre, che la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro della tipologia di quello proposto possa essere inquadrata tra gli "interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi [...]" di cui alla lettera c) comma 1 del suddetto articolo 12. Difatti, la realizzazione dello stesso, oltre a non potersi definire intervento di natura temporanea per quanto suddetto, non è finalizzata in via diretta a servire attività agricole nei terreni interessati ma, per contro, risulta rivolta in via principale alla produzione di energia elettrica destinata a essere immessa nella rete elettrica nazionale; invero l'attività agricola, per come descritta dalla Proponente, costituirebbe un'attività collaterale e separata da quella dell'impianto in questione. Pertanto si rileva la NON CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PPR. La mancanza dei presupposti di conformità dell'area dell'impianto con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione

MA *

del P.P.R. risulta assorbente rispetto all'analisi e all'espressione della compatibilità sotto il profilo squisitamente paesaggistico delle opere ...". Inoltre, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 18070 del 14/03/2023, dichiara "... Al Servizio Tutela del Paesaggio che legge per conoscenza, si fa presente che nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico ubicato nel Comune di Porto Torres e più precisamente nel Foglio 22A Mappale 3 e nel Foglio 20B Mappale 1054 sono presenti due aree di superficie di circa 8.800 m² e di 2.200 m² assimilabili a bosco in quanto coperte da vegetazione forestale con estensione superiore a 2.000 m², larghezza media superiore a 20 m e copertura superiore al 20% ...", come anche che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...". Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 13687 del 20/03/2023, dichiara che "... le aree interessate dal campo agrivoltaico, ricadono all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera", individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), D.lgs. 42/2004. A tal proposito, per quanto attiene alla conformità dell'intervento con il PPR, si precisa che la "Fascia Costiera" è individuato come un bene paesaggistico, definita e disciplinata dalle Norme tecniche di attuazione dello stesso PPR (artt. 17, c. 3, lett. a), 19 e 20). Nello specifico, contrariamente a quanto riportato in relazione (...l'area dell'impianto agro-fotovoltaico rientra nel buffer della fascia costiera, ma per poche centinaia di metri. Questa porzione d'impianto si trova comunque a una distanza superiore a 2,2 km dalla linea di costa...), la disciplina dettata dall'art. 20, N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), prevede espressamente, in via generalizzata e senza alcuna distinzione legata alla distanza dalla linea di costa, che "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. Peraltro, la stessa area, in quanto ricompresa all'interno della fascia costiera come sopra definita dal PPR, risulta altresì inclusa tra quelle non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1, Punto 13.1). Inoltre, come riportato negli elaborati progettuali, anche le aree interessate dal progetto della Cabina Utente a 36 kV, risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 sopracitata (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee), perché ricomprese all'interno di terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica (Tav_08) ...";

- d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 6358 del 28/04/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE - Esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto, per i motivi esposti nel paragrafo B.3 della presente relazione. Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate tramite modifiche progettuali o integrazioni documentali ...". In merito all'Area funzionale Patrimonio archeologico, l'Ufficio periferico del MiC rileva che "... Oltre a quanto rilevato nella presente nota circa i beni indicati per l'Area Patrimonio Architettonico e paesaggio, all'interno dell'area buffer sono stati individuati 18 siti archeologici, tutti sottoposti a vincolo, elencati di seguito: 1. Ipogeo preistorico di Andriolu 2. Strutture Punta di Lu Cappottu 3. Cave di Ferranaggiu 4. PontePizzinnu 5. Ipogeo preistorico di Monte Ruina 6. N.ghe Lu Salnuzzu 7. N.ghe Estru 8. N.ghe Li Padulazzi 9. N.ghe Santa Caterina 10-11-12. Carraie, Cave e Necropoli di Su Crucifissu Mannu 13-14. Cava e necropoli preistorica Li Lioni 15. Villaggio medievale di Cherchi 16. Strutture romane Funtana Cherchi 17. Nuraghe Ferru 18 Necropoli a domus de janus di Monte d'Accoddi ... - A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento - A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25) - Dall'analisi degli archivi, della bibliografia specifica e dei vari sistemi informativi consultati in sede di verifica preventiva, dalla situazione vincolistica e dalle ricognizioni effettuate nell'areale interessato dalle opere si è evidenziato come in tutta l'area di buffer sottoposta ad analisi (area di 2 Km di raggio attorno all'area di progetto), sono presenti diverse emergenze archeologiche che dimostrano una continua

frequentazione umana del territorio dalla Preistoria alla contemporaneità ... Come evidenziato nella Relazione archeologica, sulla base delle ricognizioni, le opere per la realizzazione dell'impianto previste in progetto ricadono in aree contraddistinte da rischio ALTO (UT 3) e per le restanti MEDIO. Il tracciato delle infrastrutture per le dorsali, pur interessando percorsi già esistenti, interferisce con l'area vincolata di Funtana Cherchi. Nella stessa Relazione, anche sulla base della situazione vincolistica, si evidenzia come tutte le attività previste ricadano in aree fortemente antropizzate in età antica, anche in virtù di terreni vocati all'agricoltura, con numerosi siti da età preistorica e fino ad età moderna. Per quanto i saggi geologici non abbiano evidenziato resti murari o depositi di interesse archeologico o paleontologico, considerata l'estensione dell'area in progetto, essi non possono considerarsi dirimenti circa l'assenza di emergenze o di livelli antropici che, come dimostra l'esperienza pregressa, specie per l'età preistorica si segnalano per totale assenza di strutture murarie. - A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico - Ferme restanti le conclusioni di carattere generale riportate nel presente parere negativo, con le quali si concorda anche rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico di competenza ...". Per l'Area funzionale Paesaggio rileva, invece, che "... - B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento - L'area interessata dall'impianto ricade interamente all'interno dell'ambito di paesaggio costiero 14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal Piano Paesaggistico Regionale; le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate, per quanto concerne le componenti del paesaggio ambientale, come "aree ad utilizzazione agro-forestale", essenzialmente del tipo "Colture erbacee specializzate, aree agro forestali, aree incolte". L'area destinata all'installazione dei pannelli ricade all'interno della "Fascia costiera" così come perimetrata nella cartografia del PPR. La Deliberazione della Giunta Regionale n.59/90 del 27 novembre 2020 annovera la fascia costiera tra le aree non idonee all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabili. Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'art.20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR: "Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina: a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2; b) Non è comunque ammessa la realizzazione di: [...] nuovi interventi edificatori a carattere industriale [...]". Nella relazione Paesaggistica si afferma che, trattandosi di strutture amovibili alla fine della fase di esercizio: "non si ritiene che tali interventi siano assimilabili a quelli che determinano una trasformazione permanente del suolo, il quale continuerà a mantenere la sua vocazione agricola", tuttavia questa Soprintendenza ritiene per il caso in esame, con installazione di un esteso impianto fotovoltaico e di numerosi volumi prefabbricati che si dovrebbe protrarre per un numero indeterminato di anni, le trasformazioni debbano essere al contrario considerate permanenti. Parimenti si dissente da quanto affermato dal proponente riguardo la fruizione turistica dei luoghi: poiché alcune porzioni marginali dell'impianto agro-fotovoltaico, a Sud-Ovest, ricadono nelle componenti ambientali "aree seminaturali": praterie (prati stabili, aree a pascolo naturale, cespuglieti e arbusteti, gariga, aree a ricolonizzazione naturale) la cui disciplina (art. 15) prevede che in tali aree non possono essere realizzate opere di modificazione del suolo ed altri interventi che pregiudichino irreversibilmente la fruibilità paesaggistica, nella Relazione Paesaggistica si dichiara "L'impianto fotovoltaico prevederà l'installazione di strutture che saranno facilmente amovibili, a fine vita dell'impianto, e pertanto, non si ritiene che tali interventi siano assimilabili a quelli che pregiudichino irreversibilmente la fruibilità paesaggistica". - B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: - Le aree interessate dal campo agrivoltaico ricadono interamente all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera", individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004[.] Nei pressi dell'impianto sono presenti numerosi beni archeologici individuati quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 152/06, inclusi tra gli "edifici e manufatti di valenza storico culturale" disciplinati dagli art. 48, 49 e 50 delle norme tecniche di PPR: ■ ad Ovest dell'impianto agro-fotovoltaico, a circa 700 m, è presente il menhir "Cabula Muntones" ; ■ a Sud dell'impianto agro-fotovoltaico, nei pressi del Rio d'Ottava e delle località Cuculagiu e Cherchi sono presenti alcuni nuraghi ad una distanza minima di 200 m; ■ a Sud Est dell'impianto agro-fotovoltaico, a circa 2,4 km, è presente l'altare di Monte d'Accodi ... - B.2. Valutazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 - La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, è in linea di massima conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 ma non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto, ad esempio è trascurata l'incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e

tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato, e tali volumi sono assenti nelle simulazioni post operam prodotte; non viene dato conto inoltre delle criticità sopra esposte che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano l'illegittimità del progetto rispetto alle norme del PPR (incompatibilità con le disposizioni di cui all'art. 20 delle NTA) e contiene affermazioni non condivisibili; in particolare si afferma, ai fini della dimostrazione della conformità alle norme, che le opere debbano considerarsi "temporanee" a fronte della prevista installazione per un numero indefinito di anni. Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. In considerazione delle problematiche sopra evidenziate, già chiaramente desumibili dagli elaborati prodotti e sulla base della conoscenza dei luoghi, non si ritiene tuttavia necessario richiedere integrazioni documentali.

- B.3. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento - L'area vasta interessata dalle opere in progetto si sviluppa lungo la linea di costa e conserva rilevanti resti di antropizzazione storica (testimonianze evidenti di epoca prenuragica, nuragica e di età romana con tracce di insediamenti medievali) che definiscono un paesaggio archeologico tra i più densi e ricchi della Sardegna e che emerge ancora, in perfetto equilibrio con il carattere rurale della fascia a destinazione agraria estesa alle spalle dell'ampio insediamento industriale di Porto Torres e alla periferia del centro abitato. I valori paesaggistici, percettivi e identitari dell'ambito territoriale considerato risultano allo stato attuale ampiamente compromessi, oltre che per la vicina zona industriale, anche per l'esistenza dei già numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, eolici e fotovoltaici, che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando ad un'irrimediabile perdita delle caratteristiche peculiari della Nurra. Nei territori tra i comuni di Sassari e di Porto Torres sono infatti previsti, oltre a quelli già esistenti, una grandissima moltitudine di impianti di produzione di energia elettrica, alcuni già autorizzati e realizzati e altri per i quali è avviato l'iter per la V.I.A., statale o regionale. In particolare si segnalano, nell'ambito più prossimo al progetto di cui trattasi, gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici di seguito elencati: ID VIP 7394, ID VIP 7391, ID VIP 7630, ID VIP 7405, ID VIP 7411, ID VIP 7685, ID VIP 7777, ID VIP 7759, ID VIP 7792, ID VIP 7791, ID VIP 8006, ID VIP 8106, ID VIP 8899, ID VIP 8297 (si fa riferimento anche alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n.5123 del 06.4.2023 relativa all'impianto agrivoltaico "Porto Torres" ID VIP 8297). All'interno dell'area più ampia sopra descritta, il sito prescelto per la realizzazione del parco fotovoltaico, delimitato dalla fascia fluviale a sud e da una zona boscata a nord, conserva ancora elementi di naturalità, riconoscibili nella vegetazione fluviale lungo il corso d'acqua e nella vegetazione fitta a macchia mediterranea sul bordo settentrionale, ed è caratterizzata soprattutto dagli elementi che definiscono l'assetto agricolo dei terreni direttamente interessati dal parco fotovoltaico. Come già in premessa esplicitato, il sito di impianto si pone in continuità, a nord, a ovest e a sud, con le aree di tutela paesaggistica ope legis di due corsi d'acqua e ricade interamente entro la "Fascia costiera" individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme, "i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica" (NTA PPR, art. 19). Si deve precisare, ad ogni modo, che l'intervento appare comunque in contrasto con la normativa regionale, in quanto la DGR 59/90 del 2020 inserisce la fascia costiera nell'elenco dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, mentre l'art. 20 delle NTA del PPR pone il divieto, nella fascia costiera, di trasformare (salvo alcune eccezioni puntualmente elencate nell'art. 12) le aree inedificate o di mettere in atto interventi dal carattere industriale o che possano alterare in modo permanente lo stato dei luoghi. Sul piano del merito, per quanto il progetto preveda delle minime misure di mitigazione e di compensazione, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell'estensione proposta (95 ettari), comprendente anche vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale, possa compromettere definitivamente i valori paesaggistici residui ancora presenti nel sito e sopra descritti e come alteri in modo consistente la percezione e l'uso dei territori direttamente interessati oltre a incidere su quelli limitrofi: anche la vicinanza con i beni paesaggistici (gli "edifici e manufatti di valenza storico culturale", i corsi d'acqua tutelati e l'area dichiarata di notevole interesse pubblico tramite DM 20/06/1968) costituisce una forte criticità dal punto di vista dell'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico. Una problematica di ancora maggiore portata è rappresentata dalla presenza di resti archeologici, come meglio descritti nell'allegato specialistico, che rendono questa porzione di territorio straordinariamente complessa dal punto di vista paesaggistico, per l'interrelazione tra gli elementi naturali presenti (il fiume, la pianura fertile) e lo sviluppo della civiltà e l'azione antropica. La realizzazione


MA X

dell'impianto infatti interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra i monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, e portando alla conseguente perdita irrimediabile dei valori culturali di un paesaggio già gravemente compromesso, ma meritevole di tutela e di recupero ...";

- e) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6791 del 03/05/2023 (Allegato n. 2), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 28/04/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi;
- f) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6839 del 04/05/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, prendendo atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, precisando "... che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 25".


CONSIDERATO che il progetto proposto si pone in vicinanza anche di elementi archeologici identificati dal medesimo Proponente nella *Relazione paesaggistica* (v. fig. 14, p. 41, ma anche fig. 23 di p. 52), per i quali l'impianto agrivoltaico proposto si pone anche nell'interno della fascia di rispetto di 500 m come definita dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

Figura 14- Estratto di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - Beni paesaggistici e beni identitari nei pressi dell'impianto agro-fotovoltaico



MA

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile, nel territorio in esame, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sotto riportata (con indicato in carattere rosso il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):



(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nei territori agricoli della Nurra – nell'ovale in ROSSO l'impianto di cui trattasi)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi sono ricomprese nell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano Paesaggistico Regionale con il n. 14 "Golfo dell'Asinara" caratterizzato da una dominante naturalità, dalle specificità del sistema storico insediativo come anche dalle strutture portanti del paesaggio agrario insediativo quali i paesaggi della bonifica e della corona degli oliveti intorno a Sassari, dalle "porte ambientali" di accesso all'Ambito, rappresentate dalla dominante paesaggistica della Scala di Giocca, dal corridoio ambientale del Rio Mascari - Rio Mannu e dalla specificità insediativa del polo portuale e industriale di Porto Torres, per le quali aree industriali la fascia agricola della Nurra si pone come elemento di mitigazione ambientale dei relativi effetti.

CONSIDERATO che gli indirizzi del succitato ambito paesaggistico riguardano una progettualità basata sul riconoscimento della dominante ambientale-paesaggistica del Golfo, all'interno del quale è riconoscibile la struttura del paesaggio naturale e insediativo. In particolare gli indirizzi prevedono:

- che, nei territori a matrice prevalentemente agricola, è necessario incentivare e aggiornare le forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un incremento dell'apparato produttivo e la gestione oculata e mirata dell'habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle produzioni e della qualità ambientale derivante da un'agricoltura evoluta;
- di incentivare i programmi di miglioramento agricolo, finalizzato all'applicazione delle direttive comunitarie, di un'agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche anche in vista della conservazione del suolo;
- di riqualificare il sistema delle aree archeologiche di Porto Torres, dei tracciati storici, delle archeologie industriali e delle emergenze storico-culturali distribuite nell'Ambito, rafforzando le relazioni con i centri urbani di Porto Torres e Sassari in un'ottica di sistema delle fruizioni culturali del paesaggio.

CONSIDERATO che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico risultano oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare delle aree di cui all'art. 143 comma 1, lett. d)

MA *

del D. lgs. 42/2004 e agli articoli 19 e 20 delle NTA del Piano paesaggistico regionale (PPR), in quanto ricadenti all'interno del bene paesaggistico tipizzato ed individuato denominato "Fascia Costiera".


VISTI E CONSIDERATI l'articolo 19 *Fascia costiera – definizione* e l'articolo 20 *Fascia costiera – disciplina* delle NTA del PPR, per i quali i territori della fascia costiera sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica.

CONSIDERATO che, rispetto alla conformità dell'intervento con le previsioni e prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, si evidenzia la mancanza dei presupposti di conformità dell'impianto con le disposizioni delle predette NTA in quanto il progetto ricade all'interno della "Fascia Costiera" e quindi soggetta alla disciplina dell'art. 20 delle stesse, che al comma 1, lett. a), espressamente prevede: "*Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2*". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime NTA.

RITENUTO di far proprie le osservazioni formulate dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 16058 del 30/03/2023, nel senso sopra riportato alla lett. c del presente parere tecnico istruttorio, per le quali il progetto di cui trattasi non è conforme alle prescrizioni di tutela previste dall'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo con riferimento al bene paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", come, d'altronde, espresso anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 6358 del 28/04/2023 (Allegato n. 1).

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente della Nurra ed, in particolare, nell'areale di progetto limitrofo alla Zona industriale di Porto Torres, che si configura anche come area irrigua di particolare interesse per la produzione agricola e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), quest'ultimi se non direttamente connessi e subordinati alla stessa produzione agricola, la quale deve assumere per questo lo scopo imprenditoriale prevalente dell'iniziativa in esame, che invece nel caso di cui trattasi rimane prettamente di tipo industriale teso alla produzione di energia elettrica. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici, alcuni dei quali già a regime, ma molti altri per i quali è in corso l'iter autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame e di alcuni degli ulteriori in fase di autorizzazione o valutazione ambientale è, d'altronde, giudicata "*significativa*" dallo stesso Proponente nel sottostante elaborato grafico:

MA



(da Relazione paesaggistica – Appendice 1 – Intervisibilità – Impatti cumulativi)

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo della Nurra, quale presidio posto a compensazione della vasta area industriale di Porto Torres, i cui terreni, benché definiti quali aree idonee per il loro stato non più naturale, non sono ancora saturati da analoghe iniziative industriali per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che Green2grid S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (compresa quella apistica proposta a partire dal terzo anno di attività – v. *Allegato C.10 Progettazione e gestione agronomica dell'impianto*) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il generico riferimento ad una "impresa agricola locale" – v. anche paragrafo 1.1.2 *Progetto agronomico dell'Allegato C.04*), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola e apiaria diretta.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano definite elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 18070 del 14/03/2023 (v.: "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile

MA

...) comporterebbero l'ulteriore occupazione di aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato Allegato IV.3) non è stato redatto da Green2grid S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio (relativamente sia alle opere principali e connesse previste che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale del paesaggio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che *"1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"*.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area vincolata per il suo interesse paesaggistico è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale ed al paesaggio.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto *"Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MIC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni"*, con particolare riferimento al punto D.2.3.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in

MA *

materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati dall'area di influenza del progetto proposto è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Green2grid S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 28/04/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 28/04/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come oggetto di presa d'atto, per gli aspetti di propria competenza, da parte della U.O. DGABAP-Servizi II della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 03/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 28/04/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/05/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 03/05/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "PORTO TORRES 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.it

OGGETTO: [ID_VIP:9032] PROVINCIA DI SASSARI (comune di Porto Torres, Sassari) - Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "PORTO TORRES 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo. Parere endoprocedimentale negativo.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Wood Green2grid S.r.l.

Rif. vs. nota n. 3418 del 09.03.2023, ns. prot. n. 3618 del 10.03.2023.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9372/13751>,

Facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto proposto si configura come impianto agro-fotovoltaico con le relative opere elettriche di Utenza che la Società richiedente intende realizzare nei comuni di Porto Torres (SS) e Sassari, ed include:

- L'impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale da 58.123,00 kWp;
- Le Dorsali 36 kV in cavo interrato per la connessione delle power station/cabine di raccolta all'interno dell'impianto fotovoltaico e per il loro collegamento alla sala quadri 36 kV ubicata nell'edificio tecnico della Cabina Utente, per una lunghezza complessiva del tracciato di circa 18 km;
- La cabina elettrica a 36 kV di proprietà della Società ("Cabina Utente"), che intende realizzare nel Comune di Sassari (SS), in località Saccheddu, in prossimità della futura Stazione RTN;
- realizzazione di cabine servizi ausiliari e di edificio magazzino/sala controllo;
- Il collegamento in cavo a 36 kV tra la Cabina Utente e la stessa Stazione RTN;
- Le attività di coltivazione agricola che saranno svolte all'interno dell'area dell'impianto agro-fotovoltaico e l'impianto di fasce vegetazionali di mitigazione lungo la recinzione perimetrale.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico si estende su una superficie di circa 95 ha ed è situata nella zona sud-orientale del territorio del comune di Porto Torres (SS), in località Nuragheddu, Camusina e Santa Caderina ed è sostanzialmente delimitata:

- A nord da un nucleo di case sparse;
- A sud, sud-ovest dal fiume Rio d'Ottava.

Il sito è accessibile dalla viabilità ordinaria, essendo attraversato dalla strada vicinale "Funtana Cherchi". Inoltre è attraversato, in direzione nord-ovest/sud-est, dalla linea ferroviaria "Chilivani – Porto Torres". Il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

centro del comune di Porto Torres è ubicato circa 2 km a nord-ovest rispetto all'area prevista per la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico. Porto Torres risulta essere il centro abitato più prossimo al sito. Da un punto di vista morfologico, l'impianto è collocato in un territorio prevalentemente pianeggiante, con una quota variabile tra i 30 e i 43 m s.l.m. L'area prescelta per l'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico è attualmente coltivata a seminativo e in parte utilizzata a pascolo. La zona direttamente interessata dalle opere è essenzialmente poco abitata, con la presenza di alcuni capannoni sparsi nell'agro utilizzati come ricovero dei mezzi agricoli o per l'attività zootecnica, elementi tipici del paesaggio agricolo della Nurra così come i muri a secco che definiscono la perimetrazione degli appezzamenti. Si segnalano le seguenti strutture con presenza continuativa di persone:

- alcune case sparse a nord del sito;
- un'abitazione, con annessi edifici agricoli, ove risiede uno dei proprietari dei terreni ove viene previsto l'impianto. Intorno all'area di impianto sono presenti numerose strutture e beni archeologici che caratterizzano fortemente il contesto come paesaggio antropico di indubbia rilevanza storica. La Cabina Utente sarà invece ubicata nel Comune di Sassari, in località Saccheddu (in prossimità della futura Stazione RTN), circa 10 km in linea d'aria a sud rispetto al sito dell'impianto agro-fotovoltaico. La futura stazione RTN risulta raggiungibile dalla viabilità esistente, essendo a ridosso della SP 65 "La Ginestra Sella Larga". Trattasi di un'area pianeggiante, ad una quota di circa 75 m s.l.m. Le Dorsali 36 kV per il vettoriamento dell'energia prodotta dall'impianto agro-fotovoltaico alla Cabina Utente, si svilupperanno per un percorso di circa 18 km e saranno posate nel sedime delle strade interessate (vicinali, comunali, provinciali), ricadenti in parte nel Comune di Porto Torres e in parte in quello di Sassari.

ALLEGATO A - AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Con riferimento all'istanza in oggetto, esaminate le relazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatte dalla dottoressa Maria Giovanna De Martini (Codice MOPR-modulo di progetto n. 12; Codice MOPR-modulo di progetto n. 13), professionista archeologo in possesso dei requisiti di legge, si rileva in premessa che, benché la VPIA sia stata eseguita dalla professionista incaricata in maniera conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), il sistema di trasmissione degli elaborati non ha consentito la corretta lettura dei dati del *template GIS*.

Pertanto si comunica che è necessario in primo luogo e in ogni caso integrare la documentazione con la corretta trasmissione del citato *template GIS*. Tuttavia, al fine di fornire ogni utile elemento nell'ambito della procedura in corso, esaminata la documentazione pervenuta, per quanto riguarda gli interventi previsti nel sottosuolo si comunica quanto segue.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico si estende su una superficie di circa 147 ha ed è situata nella zona centro-orientale del territorio del comune di Sassari (SS), in località Padalazu, Saccheddu e Gianna de Mare.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

La situazione vincolistica è stata verificata attraverso la consultazione degli archivi (cartacei e digitali) della Soprintendenza Archeologia, i dati del PUC del Comune di Sassari e quelli presenti sulla piattaforma Vincoli in rete e ubicati con adeguata cartografia allegata alla relazione (Tavola C17-01).

Oltre a quanto rilevato nella presente nota circa i beni indicati per l'Area Patrimonio Architettonico e paesaggio, all'interno dell'area buffer sono stati individuati 18 siti archeologici, tutti sottoposti a vincolo, elencati di seguito:

1. Ipogeo preistorico di Andriolu 2. Strutture Punta di Lu Cappottu 3. Cave di Ferranaggiu 4. Ponte Pizzinnu 5. Ipogeo preistorico di Monte Ruina 6. N.ghe Lu Salnuzzu 7. N.ghe Estru 8. N.ghe Li Padulazzi 9. N.ghe Santa Caterina 10-11-12. Carraie, Cave e Necropoli di Su Crucifissu Mannu 13-14. Cava e necropoli



preistorica Li Lioni 15. Villaggio medievale di Cherchi 16. Strutture romane Funtana Cherchi 17. Nuraghe Ferru 18 Necropoli a domus de janas di Monte d'Accoddi.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

VPIA Codice MOPR-modulo di progetto n. 12

L'area identificata per l'ubicazione della nuova Stazione RTN si trova nella parte occidentale del Comune di Sassari (SS), in località Saccheddu. La Stazione occuperà un'area di circa 66.000 m², avente una lunghezza di circa 343 m e una larghezza di circa 175 m nella sezione 380/36 kV, e circa 220 m nella sezione 150 kV. La Stazione sarà completamente recintata e l'accesso avverrà da un cancello carrabile e da un cancello pedonale

Le opere in progetto prevedono in sintesi la realizzazione di:

- Nuova Stazione elettrica di trasformazione 380/150/36 kV denominata "Olmedo" (di seguito "Stazione RTN"), ubicata nel Comune di Sassari, in località Saccheddu;
- Due nuovi raccordi linea per il collegamento della nuova Stazione RTN "Olmedo" in entra-esce all'esistente linea a 380 kV della RTN "Fumesanto Carbo - Ittiri". I raccordi linea a 380 kV si sviluppano per una lunghezza di circa 70 m ciascuno e sono localizzati nella stessa località della Stazione RTN. L'apertura della linea 380 kV "Fumesanto Carbo - Ittiri" comporterà la dismissione di un tratto di elettrodotto e la rimozione del traliccio P-39 esistente.

Sarà altresì realizzata una nuova strada in pietrisco e misto stabilizzato.

Dall'analisi degli archivi, della bibliografia specifica e dei vari sistemi informativi consultati in sede di verifica preventiva, dalla situazione vincolistica e dalle ricognizioni effettuate nell'areale interessato dalle opere si è evidenziato come in tutta l'area di buffer sottoposta ad analisi (area di 2 Km di raggio attorno all'area di progetto), sono presenti diverse emergenze archeologiche che dimostrano una continua frequentazione umana del territorio dalla Preistoria alla contemporaneità.

La situazione vincolistica è stata verificata attraverso la consultazione degli archivi (cartacei e digitali) della Soprintendenza Archeologia, i dati del PUC del Comune di Sassari e quelli presenti sulla piattaforma Vincoli in rete e ubicati con adeguata cartografia allegata alla relazione

All'interno dell'area di buffer (1 km) non è presente alcuna emergenza archeologica. A cavallo del limite del buffer, a 800 m dalla Stazione RTN è presente il nuraghe Gianna de Mare.

Le ricognizioni effettuate non hanno rivelato la presenza di strutture né di materiale mobile all'interno dell'area ricognita. L'omogeneità del terreno ha permesso di individuare una sola Unità topografica (UT 1). La visibilità era ottima su gran parte del terreno, ad eccezione di due zone ricoperte da una fitta coltre di arbusti ed erbacei che non hanno permesso l'osservazione del suolo.

In conclusione la professionista attribuisce all'area un rischio archeologico BASSO per le aree con ottima-buona visibilità e un rischio MEDIO per quelle con visibilità scarsa/nulla.

VPIA Codice MOPR-modulo di progetto n. 13

Le opere in progetto prevedono in sintesi la realizzazione di:

- 1- Impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale ubicato nel comune di Porto Torres (SS), in località Nuragheddu, Camusina e Santa Caderina;
- 2- Linee in cavo interrato a 36 kV (di seguito "Dorsali 36 kV"), per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina elettrica a 36 kV di proprietà della Società;
- 3- Cabina elettrica a 36 kV di proprietà della Società (di seguito "Cabina Utente"), che sarà realizzata nel Comune di Sassari (SS), in località Saccheddu;



- 4– Collegamento in cavo a 36 kV tra la Cabina Utente e lo stallo produttore nella sezione a 36 kV della futura stazione elettrica di trasformazione 380/150/36 kV della RTN denominata “Olmedo”, di proprietà di Terna.

Dall'analisi degli archivi, della bibliografia specifica e dei vari sistemi informativi consultati in sede di verifica preventiva, dalla situazione vincolistica e dalle ricognizioni effettuate nell'areale interessato dalle opere si è evidenziato come in tutta l'area di buffer sottoposta ad analisi (area di 2 Km di raggio attorno all'area di progetto), sono presenti diverse emergenze archeologiche che dimostrano una continua frequentazione umana del territorio dalla Preistoria alla contemporaneità.

Nel maggio 2022, al fine dello studio geologico dell'area di progetto, sono stati eseguiti 26 saggi con l'ausilio del mezzo meccanico, su aree di circa 1,50 m x 1,60 m x 0,50 m, fino al raggiungimento del bancone roccioso (da -20 fino a -130 cm.)

Tali indagini sono state seguite sul campo anche dalla professionista archeologa incaricata e hanno consentito di acquisire preziose informazioni sulla possibile presenza di resti archeologici o livelli di frequentazione antropica o paleontologica. La documentazione prodotta in seguito alla verifica sul campo, allegata alla Relazione con foto, geolocalizzazione e stratigrafia, ha permesso di verificare come *“tutti i pozzetti eseguiti relativamente alla presenza di elementi archeologici hanno dato esito negativo, ad eccezione del numero 13, in cui sono stati rinvenuti due frammenti di laterizi non identificabili cronologicamente”*.

Le ricognizioni sistematiche hanno interessato l'areale, che è stato suddiviso in 9 UT, le cui risultanze si sintetizzano qui di seguito:

- Nelle UT 1-2, interessate da profonde arature, sono stati rinvenuti due frammenti di anfora (probabilmente puntale), un orlo di ceramica di produzione africana, frammento di ceramica ingobbata, di probabile cronologia medievale non connessi a strutture archeologiche. Ad esse è stato attribuito un rischio relativo BASSO e un rischio assoluto MEDIO.
- Nella UT 3, in un terreno sottoposto ad arature, precisamente nel confine meridionale, sono stati recuperati due frammenti litici (ossidiana), due frammenti ceramici amorfi e circa sette conchiglie bivalvi (tipo Cardium, Cerastoderma edule) non connessi a strutture murarie. Nel rilevare la possibilità della presenza di un insediamento in prossimità dell'area interessata dall'area del progetto la professionista ritiene di *“ poter attribuire a questa UT un rischio relativo MEDIO e un rischio assoluto ALTO”*.
- La UT 4 è difficilmente accessibile a causa della vegetazione e con scarsa visibilità; presenta, anche in seguito ai dati deducibili dalle ricerche bibliografiche e d'archivio, un rischio relativo MEDIO e un rischio assoluto MEDIO.
- Per le UT 5-6- l'assenza di elementi archeologici in condizioni di visibilità buona ha comportato l'attribuzione di un rischio relativo MEDIO e un rischio assoluto BASSO.
- Nel caso delle UT 7-8, pur in assenza di elementi archeologici riconoscibili in superficie, la profondità dei suoli, evidenziata durante i saggi geologici nell'UT7, e la scarsa visibilità a causa della vegetazione incolta hanno suggerito l'attribuzione di un rischio relativo e assoluto MEDIO.
- L'UT 9, costituita da tutta la fascia di terreni che circonda delle abitazioni in condizioni di visibilità ottimali, ha consentito il rinvenimento di tre frammenti ceramici e un probabile nucleo di selce di cronologia non determinabile; la professionista, nell'indicare un rischio relativo ed assoluto MEDIO auspica *“la presenza dell'archeologo in fase di esecuzione lavori, sia per determinare la natura dei rinvenimenti, sia per poter documentare l'eventuale presenza di evidenze che possano riportare all'insediamento di Santa Caterina.”*



- Nelle UT 10-11-12 le ricognizioni hanno interessato aree incolte con visibilità scarsa o nulla. Non sono stati evidenziati elementi archeologici ed è stato attribuito un rischio relativo ed assoluto MEDIO.

Relativamente alle dorsali, per il vettoriamento dell'energia dall'impianto agro-fotovoltaico alla Cabina Utente (ubicata in località Saccheddu nel Comune di Sassari) pur seguendo il tracciato di strade esistenti, (strada vicinale di Funtana Cherchi, SP 56, SP 18, Strada vicinale Saccheddu e SP 6), si rileva che in parte interferiscono con l'area vincolata di età romana di Funtana Cherchi. Nell'evidenziare l'assenza di altre emergenze e che il passaggio del cavo non intaccherà nuove aree ma verrà inserito nell'attuale banchina o nel sedime stradale la professionista attribuisce a questa porzione un rischio archeologico BASSO.

Per quanto concerne la Cabina Utente, le indagini bibliografiche e d'archivio hanno messo in evidenza la presenza di diversi siti archeologici nella zona, tra cui i nuraghi Gianna di Mare, il Nuraghe Saccheddu, Nuraghe Sacchedduzzu e il Nuraghe Li Padulazzi e una fonte sacra di età nuragica pertanto si è attribuito un rischio archeologico MEDIO.

Come evidenziato nella Relazione archeologica, sulla base delle ricognizioni, le opere per la realizzazione dell'impianto previste in progetto ricadono in aree contraddistinte da rischio ALTO (UT 3) e per le restanti MEDIO. Il tracciato delle infrastrutture per le dorsali, pur interessando percorsi già esistenti, interferisce con l'area vincolata di Funtana Cherchi. Nella stessa Relazione, anche sulla base della situazione vincolistica, si evidenzia come tutte le attività previste ricadano in aree fortemente antropizzate in età antica, anche in virtù di terreni vocati all'agricoltura, con numerosi siti da età preistorica e fino ad età moderna.

Per quanto i saggi geologici non abbiano evidenziato resti murari o depositi di interesse archeologico o paleontologico, considerata l'estensione dell'area in progetto, essi non possono considerarsi dirimenti circa l'assenza di emergenze o di livelli antropici che, come dimostra l'esperienza pregressa, specie per l'età preistorica si segnalano per totale assenza di strutture murarie.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Come anticipato in premessa, in primo luogo e in ogni caso, è necessario integrare la VPIA con la corretta trasmissione del *Template GIS*.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Ferme restanti le conclusioni di carattere generale riportate nel presente parere negativo, con le quali si concorda anche rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico di competenza, qualora, invece, il progetto in esame venisse autorizzato, si comunica quanto segue.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessaria l'attivazione della seconda fase prevista dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l'esecuzione di indagini di scavo archeologico preventivo per le aree identificate a rischio alto e medio. In tali aree si dovranno prevedere saggi di scavo archeologico sufficientemente ampi, la cui ubicazione all'interno dell'area in progetto dovrà essere concordata con questa Soprintendenza e il cui progetto dovrà essere redatto da un professionista archeologo munito dei requisiti di legge e secondo le disposizioni delle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Oltre a ciò, si precisa che tutte le fasi dei lavori previsti nel sottosuolo dovranno essere seguite da un archeologo a ciò incaricato che avrà il compito di sorvegliare le attività, segnalando tempestivamente a questa Soprintendenza eventuali rinvenimenti di beni mobili o immobili. Al termine dei lavori dovrà essere consegnata a questo Ufficio la completa documentazione scientifica, anche in caso di esito negativo della sorveglianza.



ALLEGATO B - AREE FUNZIONALI PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004, ma si segnala, a pochi chilometri dal sito in cui è prevista l'installazione dell'impianto, la presenza dell'area tutelata per effetto del DM 20/06/1968 "Porto Torres, zona litoranea".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

L'area destinata ad accogliere il parco fotovoltaico è contermina, ma esterna, a Sud ad un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C (Rio d'Ottava). Il percorso del cavidotto in progetto attraverserà invece aree vincolate ai sensi del comma 1 lettera C dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, in particolare le fasce di rispetto di 150 m dai fiumi "Rio Ottava" e "Rio Mannu". A Nord l'area è delimitata da un'area con folta vegetazione, definita negli elaborati di progetto come "area boscata", per la quale non risulta verificata presso gli enti competenti l'eventuale inclusione tra le aree boscate tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera G, così come per alcune aree percorse dal fuoco presenti all'interno del sito di realizzazione dell'impianto.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Entrambi i comuni interessati rientrano negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Porto Torres il PRGC, non adeguato al PPR (il PUC adeguato è in via di elaborazione) e per il comune di Sassari il PUC adeguato al PPR.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento

L'area interessata dall'impianto ricade interamente all'interno dell'ambito di paesaggio costiero 14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal Piano Paesaggistico Regionale; le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate, per quanto concerne le componenti del paesaggio ambientale, come "aree ad utilizzazione agro-forestale", essenzialmente del tipo "Colture erbacee specializzate, aree agro forestali, aree incolte".

L'area destinata all'installazione dei pannelli ricade all'interno della "Fascia costiera" così come perimetrata nella cartografia del PPR. La Deliberazione della Giunta Regionale n.59/90 del 27 novembre 2020 annovera la fascia costiera tra le aree non idonee all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabili. Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'art.20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR:

"Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina: a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2; b) Non è comunque ammessa la realizzazione di: [...] nuovi interventi edificatori a carattere industriale [...]"

Nella relazione Paesaggistica si afferma che, trattandosi di strutture amovibili alla fine della fase di esercizio: "non si ritiene che tali interventi siano assimilabili a quelli che determinano una trasformazione permanente del suolo, il quale continuerà a mantenere la sua vocazione agricola", tuttavia questa Soprintendenza ritiene per il caso in esame, con installazione di un esteso impianto fotovoltaico e di numerosi volumi prefabbricati che si dovrebbe protrarre per un numero indeterminato di anni, le trasformazioni debbano essere al contrario considerate permanenti. Parimenti si dissente da quanto affermato dal proponente riguardo la fruizione turistica dei luoghi: poiché alcune porzioni marginali dell'impianto agro-fotovoltaico, a Sud-Ovest, ricadono nelle componenti ambientali "aree seminaturali": praterie (prati stabili, aree a pascolo naturale, cespuglieti e



arbusteti, gariga, aree a ricolonizzazione naturale) la cui disciplina (art. 15) prevede che in tali aree non possono essere realizzate opere di modificazione del suolo ed altri interventi che pregiudichino irreversibilmente la fruibilità paesaggistica, nella Relazione Paesaggistica si dichiara “L’impianto fotovoltaico prevederà l’installazione di strutture che saranno facilmente amovibili, a fine vita dell’impianto, e pertanto, non si ritiene che tali interventi siano assimilabili a quelli che pregiudichino irreversibilmente la fruibilità paesaggistica”.

B.1.1.e. Presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- Le aree interessate dal campo agrivoltaico ricadono interamente all’interno del bene paesaggistico di insieme “**Fascia Costiera**”, individuato dal P.P.R. ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004,

Nei pressi dell’impianto sono presenti numerosi beni archeologici individuati quali beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 152/06, inclusi tra gli “edifici e manufatti di valenza storico culturale” disciplinati dagli art. 48, 49 e 50 delle norme tecniche di PPR:

- ad Ovest dell’impianto agro-fotovoltaico, a circa 700 m, è presente il menhir “Cabula Muntones” ;
- a Sud dell’impianto agro-fotovoltaico, nei pressi del Rio d’Ottava e delle località Cuculagiu e Cherchi sono presenti alcuni nuraghi ad una distanza minima di 200 m;
- a Sud Est dell’impianto agro-fotovoltaico, a circa 2,4 km, è presente l’altare di Monte d’Accodi;
- a circa 800 m dalla stazione di Utenza sono presenti i nuraghe “Padulazzi” e “Serra Olzu”;
- ad oltre 1000 m dalla Cabina Utente e dalla Stazione RTN sono presenti i nuraghe “Padulazzi” e “Serra Olzu”, mentre a 590 m è presente il nurage “Giaga de Mare”.

Nel comune di Porto Torres si segnala inoltre la presenza dei seguenti beni architettonici inclusi tra i beni paesaggistici dell’Assetto Storico Culturale del PPR : la chiesa di Balai Lontano, la torre di Abbacurrente e la chiesa di Balai vicino.

1.2. Beni architettonici

Non si segnalano immobili decretati di interesse culturale o sottoposti a tutela indiretta o tutelati *ope legis* nelle aree oggetto di intervento o nelle aree contermini.

1.3. Aree di interesse naturalistico

Sono presenti aree di interesse naturalistico esterne all’area in cui verrà realizzato l’impianto agro-fotovoltaico e alle relative opere connesse:

- in direzione Sud Ovest, a circa 3 km dall’impianto agro-fotovoltaico è presente l’Oasi permanente di protezione faunistica di “Leccari”;
- in direzione Nord Est, a circa 3,6 km è presente l’area SIC “Stagno e Ginepreto di Platamona” che comprende aree appartenenti al sistema Regionali Parchi (stagno Platamona), e l’Oasi permanente di protezione faunistica “Platamona”.

B.2. Valutazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005

La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, è in linea di massima conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 ma non può considerarsi sufficiente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto, ad esempio è trascurata l’incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche



dell'ambito interessato, e tali volumi sono assenti nelle simulazioni *post operam* prodotte; non viene dato conto inoltre delle criticità sopra esposte che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano l'illegittimità del progetto rispetto alle norme del PPR (incompatibilità con le disposizioni di cui all'art. 20 delle NTA) e contiene affermazioni non condivisibili; in particolare si afferma, ai fini della dimostrazione della conformità alle norme, che le opere debbano considerarsi "temporanee" a fronte della prevista installazione per un numero indefinito di anni.

Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. In considerazione delle problematiche sopra evidenziate, già chiaramente desumibili dagli elaborati prodotti e sulla base della conoscenza dei luoghi, non si ritiene tuttavia necessario richiedere integrazioni documentali.

B.3. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

L'area vasta interessata dalle opere in progetto si sviluppa lungo la linea di costa e conserva rilevanti resti di antropizzazione storica (testimonianze evidenti di epoca prenuragica, nuragica e di età romana con tracce di insediamenti medievali) che definiscono un paesaggio archeologico tra i più densi e ricchi della Sardegna e che emerge ancora, in perfetto equilibrio con il carattere rurale della fascia a destinazione agraria estesa alle spalle dell'ampio insediamento industriale di Porto Torres e alla periferia del centro abitato. I valori paesaggistici, percettivi e identitari dell'ambito territoriale considerato risultano allo stato attuale ampiamente compromessi, oltre che per la vicina zona industriale, anche per l'esistenza dei già numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, eolici e fotovoltaici, che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando ad un'irrimediabile perdita delle caratteristiche peculiari della Nurra.

Nei territori tra i comuni di Sassari e di Porto Torres sono infatti previsti, oltre a quelli già esistenti, una grandissima moltitudine di impianti di produzione di energia elettrica, alcuni già autorizzati e realizzati e altri per i quali è avviato l'iter per la V.I.A., statale o regionale. In particolare si segnalano, nell'ambito più prossimo al progetto di cui trattasi, gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici di seguito elencati: ID VIP 7394, ID VIP 7391, ID VIP 7630, ID VIP 7405, ID VIP 7411, ID VIP 7685, ID VIP 7777, ID VIP 7759, ID VIP 7792, ID VIP 7791, ID VIP 8006, ID VIP 8106, ID VIP 8899, ID VIP 8297 (si fa riferimento anche alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n.5123 del 06.4.2023 relativa all'impianto agrivoltaico "Porto Torres" ID VIP 8297).

All'interno dell'area più ampia sopra descritta, il sito prescelto per la realizzazione del parco fotovoltaico, delimitato dalla fascia fluviale a sud e da una zona boscata a nord, conserva ancora elementi di naturalità, riconoscibili nella vegetazione fluviale lungo il corso d'acqua e nella vegetazione fitta a macchia mediterranea sul bordo settentrionale, ed è caratterizzata soprattutto dagli elementi che definiscono l'assetto agricolo dei terreni direttamente interessati dal parco fotovoltaico. Come già in premessa esplicitato, il sito di impianto si pone in continuità, a nord, a ovest e a sud, con le aree di tutela paesaggistica *ope legis* di due corsi d'acqua e ricade interamente entro la "Fascia costiera" individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme, "i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica" (NTA PPR, art. 19).

Si deve precisare, ad ogni modo, che l'intervento appare comunque in contrasto con la normativa regionale, in quanto la DGR 59/90 del 2020 inserisce la fascia costiera nell'elenco dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, mentre l'art. 20 delle NTA del PPR pone il divieto, nella fascia costiera, di trasformare (salvo alcune eccezioni puntualmente elencate nell'art. 12) le aree inedificate o di mettere in atto interventi dal carattere industriale o che possano alterare in modo permanente lo stato dei luoghi.

Sul piano del merito, per quanto il progetto preveda delle minime misure di mitigazione e di compensazione, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell'estensione proposta (95 ettari), comprendente anche vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale, possa compromettere definitivamente i valori paesaggistici residui ancora presenti nel sito e sopra descritti e come alteri in modo consistente la percezione e l'uso dei territori direttamente interessati oltre a incidere su quelli limitrofi: anche la vicinanza con i beni



paesaggistici (gli “edifici e manufatti di valenza storico culturale”, i corsi d’acqua tutelati e l’area dichiarata di notevole interesse pubblico tramite DM 20/06/1968) costituisce una forte criticità dal punto di vista dell’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico.

Una problematica di ancora maggiore portata è rappresentata dalla presenza di resti archeologici, come meglio descritti nell’allegato specialistico, che rendono questa porzione di territorio straordinariamente complessa dal punto di vista paesaggistico, per l’interrelazione tra gli elementi naturali presenti (il fiume, la pianura fertile) e lo sviluppo della civiltà e l’azione antropica. La realizzazione dell’impianto infatti interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra i monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, e portando alla conseguente perdita irrimediabile dei valori culturali di un paesaggio già gravemente compromesso, ma meritevole di tutela e di recupero.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell’intervento in progetto, per i motivi esposti nel paragrafo B.3 della presente relazione.

Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate tramite modifiche progettuali o integrazioni documentali.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale.

Segreteria tecnica per il PNRR

GG-FF-SeC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9032] PROVINCIA DI SASSARI (comune di Porto Torres, Sassari) - Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "PORTO TORRES 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: Wood Green2grid S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3418 del 09/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 6358 del 28/04/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice*, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9032] PROVINCIA DI SASSARI (comune di Porto Torres, Sassari) - Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "PORTO TORRES 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo. Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC) Proponente: Wood Green2grid S.r.l. Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3418 del 09.03.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per le province di Sassari e Nuoro (di seguito SABAP-SS) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 6358 del 28.04.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 6635 del 02.05.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-SS ha sottolineato che *"in tutta l'area di buffer sottoposta ad analisi (area di 2 Km di raggio attorno all'area di progetto) sono presenti diverse emergenze archeologiche che dimostrano una continua frequentazione umana del territorio dalla Preistoria alla contemporaneità"* ed ha rappresentato che, al fine di valutare il potenziale impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico, sarebbero necessarie una nuova trasmissione del template GIS – del quale non è stata possibile la corretta lettura – nonché l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nelle aree ritenute a rischio medio e alto, attivazione che non viene richiesta in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica.

Ciò considerato, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO

dott. Lino Traini
Lino Traini



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it